

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Area Intercomunale 4

Ufficio Case popolari



BANDO DI CONCORSO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Approvato con determinazione del Responsabile Area n. 710 del 05/10/2020)

Il Comune di Occhiobello indice, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale del 03/11/2017 nr. 39 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica nr. 4 del 10/08/2018, il presente "Bando di concorso per l'anno 2020", per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Occhiobello nel periodo di efficacia della graduatoria. Sono escluse dal presente bando le riserve di alloggi disposte ai sensi degli art. 29 (riserva del 10%) 44 (riserva del 10%, determinata con delibera di giunta Comunale n. 78 del 10/06/2020) e 46 della L.R. 39/2017.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando. Sono tenuti a presentare domanda anche tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1. AMBITO TERRITORIALE (art. 4 c. 1 lett. a) del Regolamento)

1. L'ambito territoriale del presente bando è il Comune di Occhiobello.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE (art. 25 L.R. nr. 39/2017)

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per il solo ambito territoriale del Comune di Occhiobello a
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;
 - b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
 - c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare (i parametri sono quelli fissati per l'assegnazione dall'articolo 10 del Regolamento Regionale 4/2018) ubicati nel territorio nazionale o all'estero.

A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o

comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.210,00 (Decreto Regionale n. 40 del 12/05/2020).
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

3. NUCLEO FAMILIARE (art. 26 L.R. 39/2017).

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (unioni civili), o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

4. ISEE ERP (art. 27 L.R. 39/2017).

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui al D.G.R. n.272 del 08.03.2019.

Nel caso la composizione del nucleo familiare partecipante al presente bando non corrisponda a quella presente nell'ISEE ordinario in corso di validità, verrà calcolato un particolare valore ISEE, denominato "Nfam estratto" e riferito esclusivamente alle persone che comporranno il nucleo familiare partecipante al bando. Questo particolare ISEE si ottiene aggregando i valori ISR e ISP delle singole DSU delle persone che compongono il nucleo concorrente.

Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra. L'isee "NFestratto" verrà calcolato direttamente dall'ufficio Casa partendo dalle singole attestazioni DSU dell'ISEE.

Ai fini della determinazione dell'ISEE erp, si ricorda che a seguito della Delibera di Giunta Regionale 272/2019 si applicano pesi diversi alle famiglie la cui situazione di indigenza è certificata dal Servizio sociale del comune o qualora pur in assenza di tale comunicazione il nucleo non risulti titolare di patrimonio mobiliare in base all'isee. Si configura una condizione di indigenza nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti assistito dal Servizio Sociale a fronte di una situazione economica disagiata ossia, qualora nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento della situazione reddituale considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, la famiglia si sia rivolta al Comune per ottenere un aiuto di tipo economico indipendentemente dall'ammontare del sostegno riconosciuto .

5. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE (art.28 L.R. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 nonché dei punteggi definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 16 ottobre 2019).

Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive attribuite alle seguenti condizioni del nucleo familiare:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:**
- ◆ indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 punti 5
 - ◆ indicatore ISEE-ERP da 2.001,00 a 10.000,00 punti da 5 a 1
- b) presenza di persone anziane:**
- ◆ di età compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3
 - ◆ di età oltre i 75 anni punti 3
- c) presenza di persone con disabilità:**
- ◆ presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi → punti 3
 - ◆ presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5/02/1992 n. 104/92 punti 5
- Le condizioni di cui ai precedenti punti c. non sono cumulabili.
- d) genitore solo con figli a carico**
- per figli minorenni:
- ◆ da 1 a 3 punti da 2 a 5
 - ◆ oltre i tre figli punti 5
- per figli maggiorenni:
- ◆ da 1 a 3 punti da 1 a 3
 - ◆ oltre i tre figli punti 3
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:**
- ◆ senza figli punti 3
 - ◆ con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
 - ◆ con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:**
- ◆ da dieci a trenta anni punti da 2 a 7
 - ◆ oltre i trenta anni punti 7
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza** punti 2
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni** punti da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE

- a) condizioni abitative improprie dovute a:**
- ◆ dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora punti 10
 - ◆ coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
 - ◆ presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio punti 2
 - ◆ sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14) punti da 2 a 4
 - ◆ alloggio ant igienico documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando punti 2

- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate** **punti 12**
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno** **punti 14**

Punteggio comunale integrativo in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con Delibera di Giunta n 183 del 16 ottobre 2019 (punteggio totale massimo = 8 punti) ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 39/2017 e dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2018

CONDIZIONI INTEGRATIVE		PUNTI
a	Nuclei familiari multiproblematici in carico alla rete dei Servizi Sociali per i quali la soluzione del problema alloggiativo sia considerato indispensabile nel progetto complessivo di aiuto al nucleo stesso: a1) in presenza di soli adulti a2) in presenza di minori	punti 2 punti 3,5
b	Lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che si trovino in situazione di disagio economico-abitativo dovuto a mobilità, licenziamento, o contratti atipici scaduti e non rinnovati: b1) fino a 50 anni di età b2) oltre i 50 anni	punti 1 punti 2
c	Padri separati (legalmente o di fatto), purché con idonea documentazione comprovante l'obbligo e la regolarità del versamento dell'assegno posto a loro carico per il mantenimento a favore dei figli	punti 1,5
d	Residenza anagrafica continuativa nel Comune di Occhiobello alla data di scadenza del bando: d1) da 5 a 10 anni d2) superiore ai 10 anni	punti 0,5 punti 1

Per il riconoscimento del punteggio previsto dalle condizioni aggiuntive :

lettera b) il richiedente dovrà presentare regolare documentazione attestante la fine rapporto lavoro

lettera c) il richiedente dovrà anche presentare documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo

6. DOCUMENTI NECESSARI PER ATTESTARE L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI (art. 4 c. 1 lett. f) del Regolamento)

Documentazione richiesta e indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE	CONDIZIONI OGGETTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di invalidità civile • Certificato di stato di handicap (L.104/92) 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione igienico-sanitaria dell'alloggio rilasciata dall'azienda ULSS competente ; • Provvedimenti a carico del richiedente per attestare le condizioni abitative relative a presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio, sovraffollamento, alloggio antigienico. • Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso da un'autorità pubblica; Ordinanza e/o provvedimenti di rilascio dell'alloggio emessi da altri enti e/o autorità pubbliche; <p><i>Tutti i provvedimenti non devono essere intimati per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate.</i></p>
CONDIZIONI INTEGRATIVE	
<ul style="list-style-type: none"> • Regolare documentazione comprovante la fine rapporto lavoro • Documentazione comprovante l'obbligo e la regolarità del versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli 	

Attestazioni mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

<ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76; • anzianità di graduatoria 	<ul style="list-style-type: none"> • anzianità di residenza o lavoro nella Regione Veneto • possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della L.R. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare
---	--

7. RISERVE DI ALLOGGI PER LE FORZE DELL'ORDINE (art. 29 della L.R. 39/17)

E' stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente

8. RISERVE DI ALLOGGI A FAVORE DI GIOVANI, COPPIE E FAMIGLIE MONOPARENTALI (art. 30 della L.R. 39/17)

Il Comune di Occhiobello ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 4/2018 ha individuato la percentuale degli alloggi da destinare alle finalità di cui all'art. 30 della L.R. 39/17.

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve di seguito specificate presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente bando.

Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con la modalità prevista dall'art 11 del regolamento regionale e meglio riportate al punto 12 del presente bando.

Con delibera di giunta n. 78 del 10/06/2020 il Comune ha stabilito l'incidenza di alloggi da assegnare alle riserve, così come risulta nella tabella di seguito :

CONDIZIONE	% ANNUA
<ul style="list-style-type: none"> • persone che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando 	5%
<ul style="list-style-type: none"> • coppie che abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero; 	5%
<ul style="list-style-type: none"> • Famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico 	5%

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello disponibile sul sito web : www.comune.occhiobello.ro.it ed anche presso l'ufficio URP della sede comunale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

La raccolta delle domande avviene, previo appuntamento, in modalità assistita presso l'ufficio case popolari che rilascia al richiedente una ricevuta da conservare. Per poter beneficiare dell'assistenza del personale dell'ufficio case popolari, il partecipante deve sottoscrivere una delega per la compilazione della domanda.

Il richiedente deve essere munito di :

- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente se di Paesi terzi
- ISEE in corso di validità
- codice fiscale
- delega per il caricamento della domanda erp nella piattaforma della Regione Veneto

Qualora la domanda riguardi particolari condizioni soggettive e oggettive il richiedente deve essere munito della documentazione attestante la specifica situazione per l'attribuzione del corrispondente punteggio, così come meglio specificato al punto 6 del presente bando.

E' indispensabile fornire copia fotostatica del documento comprovante la situazione evidenziata, senza il quale il punteggio non verrà assegnato.

Per informazioni relative alla compilazione della domanda è a disposizione il personale dell'Ufficio Case popolari nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00

10. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE (art. 4 c.1 lett. e) del Regolamento.)

Le domande per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno essere presentate, previo appuntamento da fissarsi con l'ufficio preposto, **dal giorno 15 Ottobre 2020 al giorno 16 Novembre 2020**

11. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 del Regolamento)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dal Comune di Occhiobello, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento della citata legge.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuto altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari, purché la deroga consenta, a giudizio dell'Ente proprietario per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

12. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RISERVATI (art. 11 del Regolamento)

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. 39/17 così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

13. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO (art. 4 c. 1 lett. g) del Regolamento)

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale di cui all'art. 49 della Legge Regionale 3/11/2017 nr. 39 e secondo le successive specifiche di cui alla D.G.R. 272 del 08/03/2019.

La durata del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della L.R. 3/11/2017 nr. 39 avrà la durata di anni 5 (cinque) ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:

- a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della L.R. 39/2017;
- b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della L.R. 39/2017.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Occhiobello tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016) e del D.Lgs 196/2003 succ.mod. Dal D.lgs 101/2008

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Occhiobello P.E.C. occhiobello@postemailcertificata.it
Responsabile della protezione dei Dati	marchiori.mose@studiosicurlav.it

Il richiedente prende visione dell'informativa presso l'ufficio case popolari all'atto della domanda e sottoscrive l'accettazione in formato cartaceo.

15. RIFERIMENTI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO

Settore : Area Intercomunale 4 Gestione del Territorio -Ufficio Case popolari-

telefono 0425/766163 o 766149 email erp@comune.occhiobello.ro.it

Responsabile del procedimento: Lorenzo Raffagnato

Indirizzo pec: occhiobello@postemailcertificata.it

Occhiobello, lì 15 Ottobre 2020

Il Responsabile Area Intercomunale 4
Geom. Lorenzo Raffagnato

